13

N. 243

Statuto Organico

10 giugno 1870

DEL

COLLEGIO DEGLI ARTIGIANELLI

DI VERONA

AMMINISTRATO

DALLA

DIREZIONE DEI LUOGHI PII

approvato con Reale Decreto 9 aprile 1871

Verona, Prem. Tip. Franchini

STATUTO ORGANICO

10 giugno 1870

DEL

COLLEGIO DEGLI ARTIGIANELLI

DI VERONA

AMMINISTRATO

DALLA

DIREZIONE DEI LUOGHI PII

approvato con Reale Decreto 9 aprile 1871

VERONA 1871 — PREM. TIPOGR. G. FRANCHINI.

VITTORIO EMANUELE II.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Visto lo Statuto Organico del Collegio degli Artigianelli di Verona in data 10 giugno 1870, proposto alla Nostra approvazione dalla Direzione dei Luoghi Pii di detta Città;

Vista la relativa deliberazione della Deputazione Provinciale in data 20 marzo p. p.;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle opere Pie;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

È approvato lo Statuto Organico del Collegio degli Artigianelli di Verona in data 10 giugno 1870 composto di ventisette articoli;

Art. 2.

Il predetto Statuto sarà visto e sottoscritto dal Nostro Ministro dell'Interno, che è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Firenze addì 9 aprile 1871.

firmato **VITTORIO EMANUELE**

controfirmato G. LANZA

Per copia conforme
Il Direttore Capo della 4.ª Divisione
firmato **GEMELLI**

N. 1251.

STATUTO ORGANICO

DEL

COLLEGIO DEGLI ARTIGIANELLI DI VERONA

AMMINISTRATO

DALLA DIREZIONE DEI LUOGHI PII

CAPO I.

Origine — sede — scopo e redditi.

Art. 1.

Sotto del primo Regno d' Italia dietro Prefettizia proposta 30 ottobre 1812 N. 29268, plaudita dal Ministeriale Dispaccio 3 dicembre successivo N. 32612, la Congregazione di Carità d'allora col Progetto 5 febbrajo 1813 N. 525 fondò nel soppresso Ospizio de' Mendicanti, situato in Contrada di S. Stefano, un Orfanotrofio, ove si raccolsero i poveri fanciulli orfani ed abbandonati di sesso maschile da 5 a 18 anni di età che si rinvennero sparsi in vari stabilimenti di beneficenza di questa città.

E in questo Orfanotrofio ricevettero i fanciulli mantenimento ed istruzione nell'arti industriali in modo da renderli atti a guadagnarsi colle loro fatiche i mezzi di sussistenza.

Nel 1821 colla cessazione della Congregazione di Carità fu disciolto quest'Orfanotrofio, e all' Istituto degli Esposti ricoverati i trovatelli che faceano parte di quella famiglia, passarono alla Casa di Ricovero gli altri.

Stabilitasi col luglio 1828 la Casa d'Industria nel fabbricato dell' antico Monastero della SS. Trinità dalla Commissione di Pubblica Beneficenza creata già nel 1816 fu attivato un convitto, che dopo varie vicende finiva intorno all'anno 1855 coll' essere definitivamente riserbato ad esclusivo favore dei fanciulli di sesso maschile dagli 11 ai 18 anni di età, con alloggio, vitto e lavoro a tutte spese del Comune di Verona.

Come alle spese dell'Orfanotrofio maschile soppresso nel 1821 aveano sopperito le rendite dell'Istituto degli Esposti, queste concorsero pure in appresso al mantenimento dei fanciulli raccolti nella Casa di Ricovero.

All'alloggio di sì fatti fanciulli avea già provveduto il Sacerdote Cesare Camillo Bresciani nell' apposito fabbricato che giunse ad erigere nella parte orientale dello stabilimento ad uso del Ricovero, e mediante il ricavato di cittadine collette di cui si fece zelante promotore.

Anche il Sacerdote Gaetano Tua col Testamento 29 ottobre 1832 e codicillo 3 aprile 1837 dispose di generoso annuo legato pel mantenimento di questi fanciulli.

E Angela Busti-Trevisani col Testamento 14 aprile 1834 — Sacerdote Andrea-Morelli-Bugna col Testamento 16 luglio 1851, e sul suo esempio lo stesso suo erede ed esecutore testamentario Carlo Gandini-Morelli Bugna col Rogito 6 dicembre 1853, tutti fondarono un' annua premiazione a favore di quegli allievi che sopra degli altri si distinguessero per profitto negli insegnamenti impartiti dallo stabilimento.

La nostra Camera di Commercio ed Arti pure sempre generosamente concorse con annue offerte al mantenimento dei figli di poveri artieri raccolti nella Casa di Ricovero.

Nel mentre presso della Casa di Ricovero l'insegnamento dell'arti praticavasi coll'affidare i fanciulli ad operaj all'esterno dello stabilimento, nella Casa d'Emendazione all'invece ottenevasi nell'interno dell'Istituto mediante propri stipendiati maestri d'arte; e da qualche tempo i risultati del primo sistema conservato nella Casa di Ricovero rimanevano inferiori a quegli ottenuti dagli alunni della Casa d' Emendazione.

Sì fatte erano le condizioni dei due stabilimenti riguardo al convitto dei fanciulli quando nel 1864 appena creata la Congregazione di Carità, per sua

iniziativa e di concerto colla locale Presidenza della Camera di Commercio ed Arti e della Municipale Rappresentanza fu preso ad istudiare il mezzo di migliorare l'educazione industriale di quelli raccolti nella Casa di Ricovero; e dopo maturi riflessi il partito fu prescelto di raccogliere i fanciulli delle due Case in un' unica istituzione in cui fossero istruiti secondo il sistema che avea fatto buona prova nella Casa d'Emendazione.

Così fu progettato ed ebbe origine il Collegio degli Artigianelli delle cui spese di primo impianto sin d' allora volonterose s' incaricarono in parti eguali le tre Rappresentanze medesime.

E lietamente alla novella istituzione augurarono ben presto le patrie Rappresentanze dell'Accademia di Agricoltura Commercio ed Arti, della Camera di Commercio ed Arti e del Comune che nel 1865, ricorrendo il secolare anniversario della nascita del Divino Allighieri, con entusiastico accordo fondarono il *Premio Dante* — il Cav. Remigio Castellani de Sermetti che coll'atto presentato alla R. Prefettura di Verona il 12 settembre 1867 al N. 2653 a perenne patriottico ricordo della ricuperata nazionalità elargiva generoso capitale sì che col suo frutto altro premio annuale si avessero i più distinti fra gli artigianelli — e finalmente la Congregazione di Carità d'allora, che ispiratasi a concilianti propositi col favore dei patri Consigli provinciale e comunale potè raggiungere il compo-

nimento di una vertenza che da lungo tempo agitavasi fra questi Pii Istituti Casa di Ricovero ed Esposti, riattivando nell' amichevole Convenzione 20 aprile 1868 deposta in atti del Notajo Luigi D. Panchera di quì, la corresponsione di un assegno di annue it. L. 8000,— da parte delle rendite dell' Istituto degli Esposti a prò dei poveri fanciulli orfani d'uno o d'ambo i genitori e dei figli abbandonati.

Art. 2.

A sede del Collegio il Comune di Verona mediante consigliare deliberazione del giorno 23 maggio 1867 designò il fabbricato dell' ex Convento dei Cappuccini a Porta Vescovo, divenutone proprietario in virtù della legge 7 luglio 1866, e, dopo praticati gli opportuni adattamenti a spese del Comune, della Camera di Commercio e d'Arti e della Direzione dei LL. PP. nella rappresentanza della Casa di Ricovero, la famiglia degli Artigianelli vi si è stabilitanel 4 marzo 1869.

Art. 3.

L' Istituto reggesi colle norme della Legge 3 agosto 1862, e del Regolamento 27 novembre anno stesso, essendosi attivato sotto dei loro auspici.

Art. 4.

Suo precipuo scopo è l'accoglimento, l'educazione, l'istruzione e mantenimento dei fanciulli che intendono dedicarsi alle arti industriali, e colle discipline quì in seguito tracciate nel Capo III.

Provvede però anche, e fino alla concorrenza di annue it. L. 2000, al collocamento in altri stabilimenti, o sussidia poveri fanciulli orfani di uno o d'ambo i genitori che siano qualificati per l'accoglimento nel Collegio tosto che raggiungano l'età normale. Inoltre fra gli allievi che si distinsero per morale condotta e progresso nell' apprendere la dottrina cristiana ogni anno distribuisce il legato Busti di ital. Lire 172. 84 a ciò istituito.

A quell'allievo poi che per morale condotta, per progresso nell'apprendere la dottrina cristiana e per profitto e diligenza al lavoro siasi distinto, aggiudica l'altro legato Morelli-Bugna-Gandini di annue ital. Lire 14. 31. Destina i seguenti premii annuali per l'istruzione elementare, pel disegno a mano libera, pel disegno geometrico, per ogni arte rappresentata da un officina nello stabilimento:

a) una medaglia d'argento coll'annessa ricompensa di it. L. 12;

b) una accessit colla distinzione di un nastro giallo-azzurro e la ricompensa di it. L. 6;

c) due menzioni onorevoli colla ricompensa di it. L. 3, per ciascuna.

Ai due allievi finalmente che sopra tutti nell' Istituto si sieno per assoluto merito distinti così per moralità di condotta come per applicazione e profitto, tanto nello studio quanto nell'arte, destina annualmente il premio Castellani d' it. L. 64. 80 e il più onorifico *Premio Dante* di it. L. 246. 91.

Art. 5.

I mezzi con cui il Collegio provvede agli scopi di sua istituzione attualmente consistono, come dall'inventario compilato in data 31 dicembre 1869, e si riassumono nei proventi:

a) del proprio patrimonio costituito nella rendita del debito pubblico iscritta sul gran libro di it. L.			64	80
b) degli annui assegni contribuiti dai seguenti Corpi Morali di questa Città:				
1. Comune, ... it. L.	14814	48		
2. Camera di Commercio ed Arti, determinato a tutto l'anno 1871, ... »	3703	70		
3. Casa di Ricovero, . . »	187	24		
4. Ospedale Civile, . . . »	1728	40		
5. Istituto degli Esposti. . »	8000	—		
			28433	82
it. Lire			28498	62

CAPO II.

Amministrazione

Art. 6.

Il Collegio degli Artigianelli è diretto ed amministrato dalla Direzione dei Luoghi Pii di Verona, a cui venne affidato dal Reale Decreto 19 marzo 1868, conservandone distinti lo scopo o la speciale natura e tenendone separate le rispettive attività e passività.

Art. 7.

A questo uopo la Direzione dei Luoghi Pii si atterrà al presente Statuto organico del Collegio per ciò che ne riguarda l'indole e gl'interessi, ed al proprio Statuto organico 1.° ottobre 1869 approvato col Reale Decreto 6 febbrajo 1870 per ciò che riguarda le adunanze e convocazioni, le votazioni e deliberazioni, le attribuzioni del Presidente e dei Consiglieri e le norme generali amministrative.

CAPO III.

Requisiti d' ammissione, educazione ed istruzione nel lavoro, mercedi, licenziamento ed espulsione degli alunni — Sorveglianza generale dello Stabilimento.

Art. 8.

Gli Allievi si distinguono in gratuiti e paganti. Questa distinzione è puramente economica, eguale essendo il trattamento per tutti.

Art. 9.

Requisiti generali per essere ammessi sono:

a) l'età non minore degli anni 9 nè maggiore degli anni 12 compiti da essere provata mediante certificato di nascita;

b) la buona condotta morale da essere verificata mediante informazioni assunte d'ufficio;

c) l'essere il fanciullo con effetto vaccinato, l'essere esente da male comunicabile o da difetto che arrechi grave molestia agli altri, ovvero impedisca l'applicazione ad un' arte o l' esercizio della medesima, ciocchè deve pure verificarsi dal Medico addetto all' Istituto.

Art. 10.

Perchè un fanciullo possa essere accolto nella categoria dei gratuiti deve constatare altresì il concorso dei seguenti requisiti:

a) della povertà dimostrata dalla Congregazione di Carità riconosciuta dal Municipio;

b) dell'appartenenza a famiglia domiciliata stabilmente da 10 anni in Verona mediante certificato anagrafico.

Art. 11.

In ispecialità poi per aspirare ai posti gratuiti sull'assegno della Camera di Commercio occorre eziandio che il fanciullo dimostri appartenere a padre artigiano vivente mediante certificato rilasciato dalla stessa Camera.

Art. 12.

Perchè poi l'alunno sia ammesso alla classe dei dozzinanti si richiedono le condizioni particolari:

a) che la persona che s'incarica della dozzina la assuma per documento scritto, in cui si obblighi di corrisponderla in rate anticipate almeno mensili e per tutto il tempo che il fanciullo rimarrà nel Collegio;

b) che a titolo di garanzia sia depositato l'importo di un'intera mensilità.

A tale deposito non sono però obbligati i Comuni ed i Pii Istituti riconosciuti dal Governo come Enti morali capaci di possedere.

Art. 13.

Le dimande per l'ammissione sono da prodursi alla Direzione dei LL. PP. che decide dietro voto del Consigliere preposto al Collegio.

Art. 14.

Nell' accogliere tali dimande la Direzione dei LL. PP. dovrà aver riguardo alle condizioni delle diverse fondazioni costitutive il patrimonio del Collegio ed in proporzione alle annuali contribuzioni di ciascuna.

A parità di circostanze, fatta eccezione dalla disposizione del precedente Art. 11, saranno preferiti gli orfani d'ambo o di un genitore.

Art. 15.

L'istruzione si dà agli allievi nell'interno dello stabilimento ed abbracia la religione, la morale, l'insegnamento letterario elementare, le arti industriali e le discipline loro sussidiarie.

Art. 16.

Ogni allievo indistintamente è obbligato di applicarsi ad un' arte fra quelle che s'insegnano nello stabilimento, e la sua scelta è lasciata libera al fanciullo, sentito il padre o chi ne fa le veci.

Art. 17.

Alla Direzione dei Luoghi Pii spetta lo stabilire quante e quali arti possano essere esercitate nell' Istituto previ accordi coi Corpi morali sovventori.

Art. 18.

Ogni officina è diretta da un abile ed onesto Capo che si chiama Maestro d'arti, il quale viene a ciò nominato dalla Direzione dei Luoghi Pii.

Art. 19.

L'allievo viene ricompensato con una settimanale mercede proporzionata all'utilità e al merito dell' opera che presta.

Art. 20.

Tale mercede viene divisa in tre parti eguali, due delle quali restano a beneficio dell' allievo e

l'altra all'Istituto; e questa e quelle sono dal Direttore di tre in tre mesi consegnate alla Direzione dei Luoghi Pii.

Ad ogni settimana però, quando non ne sia giudicato immeritevole dal Direttore, all'allievo ponno essere sulla propria quota rilasciati dai 10 ai 20 centesimi, non potendo essere presso di lui trattenute altre somme.

Art. 21.

Le somme di spettanza degli allievi consegnate alla Direzione dei Luoghi Pii, sia per premii che per mercedi, sono poste ad utile investita a favore degli allievi medesimi per essere loro consegnate all'atto del licenziamento dall'Istituto.

Art. 22.

Nel caso di morte i guadagni dell'allievo passano ai suoi eredi.

Art. 23.

Il termine dell'educazione è fissato al compimento dei 18 anni. Però negli ultimi sei mesi che precedono questo termine può essere rilasciato un allievo se si presenti favorevole occasione di buon collocamento, ed in qualunque tempo se venga

reclamato o dal padre o dalla tutela. Ed in ogni caso la Direzione dei Luoghi Pii dovrà assicurarsi che l'allievo congedato abbia ad avere un legale rappresentante.

L'allievo poi che evade dallo stabilimento può essere dichiarato espulso; ed è licenziato il dozzinante a carico di un privato se non sia soddisfatta la mensile dozzina entro 15 giorni dalla scadenza.

Art. 24.

Il Collegio è affidato alle cure di un Direttore interno sotto l'ispezione di un Consigliere della Direzione dei Luoghi Pii e con dipendenza dalla Direzione medesima. Spetta al preposto Consigliere la proposta alla Direzione dei Luoghi Pii sull'accettazione o repulsa delle dimande d'ammissione degli alunni; sui premii annuali da conferirsi agli allievi; sulla nomina dei salariati ed inservienti del Collegio e sul loro licenziamento; e finalmente su tutti quei provvedimenti che valgano a migliorare la disciplina, l'istruzione e l'economia del Collegio.

CAPO IV.

Impiegati

Art. 25.

All' amministrazione delle attività e passività del Collegio e alle provviste pel suo mantenimento attendono gli uffici della Direzione dei Luoghi Pii e perciò il Collegio concorrerà in proporzione delle sue rendite alle comulative spese d'amministrazione sostenute dalla Direzione medesima.

Art. 26.

In servizio particolare dell' Ospizio è assunto apposito personale stipendiato e consiste in un Direttore interno, negli occorrenti Prefetti di camerata e Maestri d'arte e persone di servizio.

Art. 27.

Apposito regolamento interno approvato dalla Deputazione Provinciale regola la interna disciplina e gestione dell'Istituto, le norme per istabilire il numero e le arti da insegnare, il metodo per la scelta dei Maestri d'arte e le condizioni

alle quali saranno assunti, le pratiche per guarentire ai contribuenti Corpi morali l'uso dei diritti loro demandati dall'articolo 14 del presente circa alla categoria ed al numero dei giovani da educare ed altro, il ruolo, gli stipendii e le incombenze dei salariati, l'orario degli insegnamenti, gli obblighi degli insegnanti, le competenze di vitto, vestiario ed altro ed i rapporti di dipendenza di ognuno dalla Direzione dei Luoghi Pii e dal Presidente della Direzione medesima.

Verona li 10 giugno 1870.

IL PRESIDENTE

PEREZ

I Consiglieri

P. Martinati
C. Alessandri
G. Guarienti
G. Turella
B. Zanella

Ministero dell'Interno

Visto *d'ordine di S. M.*

IL MINISTRO
G. LANZA

INDICE

CAPO I.

CAPO II.

CAPO III.

CAPO IV.